

PAC 2026 - FAQ (Frequently Asked Questions)

1- Chi concorre al PAC può contemporaneamente concorrere anche ad altri avvisi pubblici promossi dalla Direzione Generale Creatività Contemporanea?

Per quanto statuito dal relativo bando, la partecipazione all'Avviso pubblico PAC 2026 non osta alla partecipazione ad altri avvisi pubblici indetti dalla Direzione Generale Creatività Contemporanea, per i quali normano comunque i rispettivi bandi.

Si segnala la diversa specificità di ogni avviso e l'opportunità di aderire con progetti adeguati e rispondenti, orientandosi in direzione del bando più confacente agli scopi e ai contenuti della proposta, come anche segnalato in calce alla pagina web dedicata all'Avviso pubblico PAC2026 <https://creativitacontemporanea.cultura.gov.it/pac2026/>. Quanto alla qualità e alle caratteristiche della singola proposta, sarà la Commissione di valutazione a decidere nel merito di ogni progetto.

2- In caso il Soggetto proponente si sia candidato alle precedenti edizioni dell'Avviso pubblico PAC, può partecipare nuovamente?

L'Avviso pubblico PAC non osta rispetto alla candidatura di un Soggetto proponente che si sia già candidato in precedenza ad altre edizioni, risultando o meno vincitore.

Quanto alla qualità e alle caratteristiche della singola proposta, sarà la Commissione di valutazione a decidere nel merito di ogni progetto.

3- Cosa si intende per collezione pubblica, nell'ambito dell'Avviso pubblico PAC 2026?

Nell'ambito dell'Avviso pubblico PAC 2026, per collezione pubblica si intende una collezione di proprietà dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali o di altri enti e istituti pubblici italiani.

4- Per collezione pubblica destinataria delle opere acquisite o prodotte con il PAC si intende anche una collezione di proprietà privata ma aperta alla pubblica fruizione?

L'Avviso pubblico è destinato esclusivamente all'incremento del patrimonio pubblico italiano, come previsto nella Legge n. 29 del 23 febbraio 2001 di istituzione del Piano per l'Arte Contemporanea; pertanto non sono ammesse collezioni private, anche se aperte alla fruizione pubblica, come destinatarie dell'opera acquisita o prodotta (con progetti di Ambito 1 - Acquisizione o di Ambito 2 - Produzione) o come destinatarie della donazione prevista all'art. 3, c. 3 (con progetti di Ambito 3 – Valorizzazione di donazioni).

5- Cosa si intende con appartenenza pubblica in riferimento ai luoghi della cultura, nell'ambito dell'Avviso pubblico PAC 2026?

I musei, gli istituti e i luoghi della cultura sono individuati dall'art. 101 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42). Si specifica che per appartenenza pubblica, riferita ai luoghi della cultura, si intende che siano di proprietà di soggetti pubblici, ossia di appartenenza dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali o di altri enti e istituti pubblici italiani.

6- Cosa si intende per luogo della cultura formalmente istituito?

Come esplicitato nell'Avviso pubblico al comma 3 dell'articolo 5: "Ai fini del presente Avviso, per essere considerati formalmente istituiti, i musei, gli istituti e i luoghi della cultura di cui al comma 1 devono essere dotati di un atto costitutivo o altro atto che ne certifichi la formale istituzione."

7- L'opera acquisita può essere la prima di una collezione pubblica che si va ad istituire?

L'Avviso pubblico, all'art. 2, c. 2, indica le finalità dei progetti sostenuti e, in particolare, alla lett. b) recita: "[progetti finalizzati] all'incremento e/o all'avvio di sezioni destinate al contemporaneo volte ad ampliare la dotazione di collezioni pubbliche non espressamente dedicate all'arte e alla creatività

contemporanee, purché in grado di dimostrare una programmazione coerente nel tempo rispetto alle finalità del presente Avviso”. Dunque, una collezione pubblica di destinazione deve essere preesistente all’acquisizione dell’opera. Non deve tuttavia trattarsi necessariamente di una collezione dedicata all’arte e alla creatività contemporanee. In caso non lo sia, può essere avviata ex novo una raccolta di opere dedicata al contemporaneo, in quanto sezione della stessa collezione pubblica preesistente, dimostrando e documentando una programmazione rivolta al contemporaneo credibile e coerente negli anni successivi.

8- Un artista può candidarsi autonomamente all’Avviso pubblico PAC 2026?

L’Avviso pubblico PAC 2026 è rivolto unicamente ai soggetti giuridici indicati all’art. 5. Non sono ammesse candidature da parte di persone fisiche.

9- Un Comune può presentarsi come proponente all’Avviso pubblico PAC 2026 ed eventualmente con quali modalità?

L’art. 5, c. 4 dell’Avviso pubblico recita: “Nel caso in cui il museo, istituto o luogo della cultura di appartenenza pubblica citato al c. 1, lett. a) del presente articolo non sia dotato di autonomia organizzativa e di bilancio, la domanda dovrà essere presentata dall’ente o centro di responsabilità amministrativa da cui esso dipende”. Dunque, in linea generale, nel caso in cui il luogo della cultura formalmente istituito e di appartenenza pubblica citato all’art. 5, c.1, lett. a) sia titolare di soggettività giuridica e autonomo dal punto di vista gestionale e amministrativo, potrà presentare domanda direttamente, altrimenti la domanda dovrà essere inoltrata dal centro di responsabilità amministrativa da cui dipende (a titolo esemplificativo: il Comune o altro ente territoriale, o un polo museale ecc.). Stante quanto premesso, ai sensi dell’art. 5 dell’Avviso pubblico, un Comune [o altro ente pubblico] può presentare domanda quando ha la rappresentanza legale o amministrativo-contabile di un luogo della cultura dotato di una collezione pubblica. Tale Comune [o altro ente pubblico] può presentare domanda direttamente quando gestisce senza intermediari la collezione pubblica in questione. In alternativa, può presentare domanda l’eventuale soggetto privato senza scopo di lucro che gestisce la collezione di proprietà del Comune [o altro ente pubblico], fornendo però le indicazioni e la documentazione richiesta agli articoli 19, 23, 27, 31 (a seconda della Sezione prescelta), attestante i rapporti in essere con l’ente pubblico proprietario e l’impegno dell’ente pubblico ad acquisire l’opera. Fine ultimo delle acquisizioni e delle produzioni sostenute dal PAC è l’incremento del patrimonio pubblico italiano.

10 - È possibile partecipare all’Avviso pubblico in forma di partenariato?

Nell’ambito dell’Avviso pubblico PAC 2026 non è previsto, in quanto non ammesso, il partenariato, inteso come forma di collaborazione fra il soggetto proponente e soggetti terzi in cui il proponente si configuri come capofila e i partner di progetto possano gestire direttamente una quota minoritaria del contributo.

È invece ammessa la possibilità di co-finanziamenti, come specificato all’art. 4, c. 5 e negli articoli dedicati alle singole Sezioni.

11 - In relazione all’Avviso pubblico PAC 2026 è possibile per un ente presentare domanda per più Sezioni?

L’Avviso pubblico, all’art. 5, c. 6, recita: “A pena esclusione, ogni Soggetto proponente può presentare una sola domanda per una sola Sezione, riguardante una sola collezione pubblica di destinazione. Ogni collezione pubblica può essere coinvolta in una sola proposta progettuale. Uno stesso artista può essere coinvolto anche in proposte progettuali diverse”.

Ai fini dell’Avviso pubblico, per Soggetto proponente si intende un ente con personalità giuridica rappresentato dal proprio legale rappresentante. Essendo il Soggetto proponente destinatario del finanziamento messo a bando dall’Avviso pubblico, non possono essere considerate più candidature provenienti da una stessa amministrazione, intesa come centro di spesa e unica identità fiscale.

12- Nel caso di un museo locale di appartenenza pubblica che abbia autonomia tecnico-scientifica ma dipenda amministrativamente da una rete o da un polo territoriale, si possono candidare all'Avviso pubblico PAC i singoli musei della rete, eventualmente inoltrando domande riferite ad ambiti e sezioni differenti?

Vale quanto riportato alla FAQ n.11, con riferimento all'art. 5 c. 6. Essendo il Soggetto proponente destinatario del contributo messo a bando dall'Avviso pubblico, non possono essere considerate più candidature provenienti da una stessa amministrazione, intesa come centro di spesa e unica identità fiscale. Pertanto, i singoli musei di una rete o polo territoriale possono partecipare autonomamente solo se hanno le suddette caratteristiche, altrimenti si deve candidare l'amministrazione di riferimento, come peraltro stabilito dall'art. 5, c. 4 dell'Avviso pubblico: "Nel caso in cui il museo, istituto o luogo della cultura di appartenenza pubblica citato al c. 1, lett. a) del presente articolo non sia dotato di autonomia organizzativa e di bilancio, la domanda dovrà essere presentata dall'ente o centro di responsabilità amministrativa da cui esso dipende". [cfr. FAQ 11]

13 - Un artista può essere coinvolto in più proposte progettuali?

L'avviso pubblico, all'art. 5, c. 6 recita: "A pena esclusione, ogni Soggetto proponente può presentare una sola domanda per una sola Sezione, riguardante una sola collezione pubblica di destinazione. Ogni collezione pubblica può essere coinvolta in una sola proposta progettuale. Uno stesso artista può essere coinvolto anche in proposte progettuali diverse".

Un artista può dunque partecipare a diverse proposte progettuali a prescindere da quali siano il Soggetto proponente e la Sezione per la quale viene candidato il progetto in cui l'artista è inserito.

14 - Nello specifico dell'AMBITO 2 - PRODUZIONE, SEZIONE III è possibile prevedere nella stessa proposta progettuale la produzione di più opere eseguite da due o più artisti diversi?

All'art. 25, c. 2 dell'Avviso pubblico si dice: "La proposta deve prevedere la produzione di una sola nuova opera, senza limiti di espressione, linguaggi e tecniche, composta da uno o anche più elementi costitutivi, intesi non come opere autonome (a titolo meramente esemplificativo: una serie unitaria o un'installazione complessa), da destinare all'incremento della collezione pubblica indicata nella proposta. L'opera oggetto di produzione dovrà essere descritta, in fase di candidatura, in modo chiaro e definito".

Dunque, per l'Ambito 2, Sezione III è prevista la realizzazione di una sola opera, che sarà accompagnata, in fase di resoconto finale, da un PACTA (o analogo documento ai fini dell'attestazione dell'autenticità) e dal numero di inventario attribuito nella collezione pubblica di destinazione, secondo quanto previsto all'art. 9 c.1, punto II, lettere b) e c). In ogni caso, l'opera oggetto di produzione dovrà essere descritta, in fase di candidatura, in modo chiaro e definito, anche attraverso documentazione visiva idonea.

Quanto al coinvolgimento di più artisti per la realizzazione della stessa opera, anche in forma di collettivo, è ammesso, fatti salvi i requisiti previsti dall'Avviso pubblico.

15 - Nel caso dell'AMBITO 2 – PRODUZIONE, SEZIONE III, qualora l'artista coinvolto lavori con pratiche partecipative e relazionali che non sempre possono essere tradotte in una forma materiale e l'opera consista proprio nelle azioni e relazioni messe in atto dal progetto, queste devono necessariamente tradursi in elementi tangibili per l'acquisizione?

L'art. 25, c. 5 recita: "In caso di un'opera di carattere effimero o transitorio (a mero titolo di esempio: *performance*) è obbligatorio indicare quali saranno i materiali effettivamente acquisiti e oggetto di inventariazione da parte della collezione pubblica di destinazione."

Dunque, è possibile realizzare un'opera di carattere effimero, anche di tipo partecipato, purché vengano garantite l'acquisizione e l'inventariazione di materiali connessi al progetto (a titolo esemplificativo, in caso di *performance*: oggetti di scena; elementi *site-specific* o oggetti intesi come tracce dell'azione avvenuta; partiture, sceneggiature o protocolli per la riattivazione del progetto; documentazione foto e video, etc.).

Considerato che fine ultimo delle acquisizioni e delle produzioni sostenute dal PAC è l'incremento del patrimonio pubblico italiano, come previsto nella Legge istitutiva n. 29 del 23 febbraio 2001, in ogni caso in cui siano oggetto della candidatura, tanto per l'Ambito 1 quanto per l'Ambito 2, opere di carattere effimero o transitorio, deve essere dunque garantita l'acquisizione di materiali oggetto di inventariazione da parte della collezione pubblica di destinazione.

16 - Con riferimento all'AMBITO 2 - PRODUZIONE, SEZIONE III, l'opera prodotta può essere site-specific?

All'art. 25, comma 2 dell'Avviso pubblico si prevede che la produzione riguardi "una sola nuova opera, senza limiti di espressione, linguaggi e tecniche". Al successivo comma 3 si specifica che: "La proposta può prevedere anche la produzione di un'opera site-specific".

Il comma 3 prosegue individuando gli spazi ammessi per ospitare un'eventuale opera site-specific, indicando che sia: "in dialogo con le collezioni e collocata all'interno degli spazi espositivi, di servizio o di pertinenza del luogo della cultura che ospita la collezione pubblica di destinazione, purché l'opera sia comunque destinata all'incremento della collezione pubblica stessa". Potrà essere richiesta al Soggetto proponente documentazione idonea ad attestare l'effettiva pertinenza al luogo della cultura dello spazio di collocazione individuato.

In ogni caso, la nuova opera prodotta dovrà essere destinata all'incremento della collezione pubblica indicata nella proposta.

17 - Con riferimento all'AMBITO 1 - SEZIONE II, cosa si intende per "collezione" e per "archivio" ai fini dell'Avviso pubblico?

L'art. 21, in Sezione II, recita: "Può essere finanziata l'acquisizione, da destinare all'incremento della collezione pubblica indicata nella proposta, di collezioni di opere o archivi considerati nel loro insieme unici e particolarmente significativi in sé e per la storia dell'arte e della creatività contemporanee (a titolo esemplificativo: collezioni o archivi di significativi artisti, creativi, collezionisti, critici, galleristi etc.), che rivestano un interesse culturale tale da giustificare l'acquisizione al patrimonio pubblico. Le collezioni e gli archivi che si intendono acquisire possono essere costituiti anche da differenti prodotti legati alla creatività contemporanea, fermo restando il carattere di unicità e di integrità della collezione o dell'archivio nel suo complesso."

Ai fini dell'Avviso pubblico, con riferimento alla *Sezione II - Finanziamento per acquisizione di collezioni o archivi legati all'arte e alla creatività contemporanee*, per collezione si intende un insieme organizzato e coerente di opere selezionate secondo un criterio che risponde a una volontà collezionistica, cioè a un'intenzione consapevole e sistematica di raccogliere beni dotati di valore storico-artistico, riferibili all'arte e alla creatività contemporanee italiana e internazionale degli ultimi 70 anni. In questo senso, nella Sezione II, le proposte prevedono non semplici insiemi di più opere simili o affini, ma insiemi organici legati da un proposito collezionistico, dotato di intenzionalità, criterio e continuità nel tempo.

Ai fini dell'Avviso pubblico, con riferimento alla *Sezione II - Finanziamento per acquisizione di collezioni o archivi legati all'arte e alla creatività contemporanee*, per archivio si intende un insieme organizzato di documenti prodotti, ricevuti o raccolti da una persona, un ente o un'organizzazione durante lo svolgimento della propria attività, conservati per finalità creative, pratiche, giuridiche o storiche. Dato che l'avviso si riferisce all'arte e alla creatività contemporanee, l'archivio può comprendere documenti e materiali come, a titolo di esempio: appunti e manoscritti, opere e bozzetti, progetti, corrispondenza, fotografie, inventari, documentazione espositiva, testi critici e documenti amministrativi etc. relativi ad artisti, creativi, collezionisti, critici, galleristi etc.

18 - Con riferimento all'AMBITO 2 - SEZIONE III, cosa si intende per "residenza d'artista" ai fini dell'Avviso pubblico?

L'articolo 25, comma 4 dell'Avviso pubblico recita: "La produzione della nuova opera può avvenire anche attraverso residenze artistiche finalizzate o progetti di produzione mirati e innovativi, attivati presso i soggetti proponenti o presso la sede della collezione pubblica di destinazione, oppure

presso altre sedi deputate, purché vi sia l'impegno dell'istituzione che ospiterà l'artista durante la residenza e purché il progetto artistico prodotto in occasione della residenza sia interamente destinato all'incremento della collezione pubblica indicata dal Soggetto proponente."

Con riferimento all'art. 25, comma 4, per residenza artistica si intende la permanenza dell'artista coinvolto, finalizzata alla realizzazione del progetto artistico proposto, svolta in uno spazio dedicato, diverso dall'ambiente di lavoro abituale e fornito da un'organizzazione ospitante (a titolo di esempio: museo, istituzione, fondazione, ente culturale ecc.), per un periodo di tempo definito e utile agli scopi sopra indicati. La residenza artistica deve configurarsi come necessaria e strettamente legata alla realizzazione del progetto artistico o alla produzione della nuova opera. La durata della residenza deve essere proporzionata alle effettive esigenze e attività di produzione (o propedeutiche alla stessa) e non può in ogni caso collocarsi al di fuori dei limiti temporali previsti dall'Avviso pubblico per la realizzazione del progetto. Se la sede della residenza d'artista prevista nella proposta è diversa da quella del soggetto proponente o del luogo della cultura collegato alla collezione pubblica di destinazione, l'organizzazione ospitante dovrà fornire una lettera di impegno, come indicato all'art. 25 c. 4 e all'art. 27 c. 1 lett. c.3 dell'Avviso pubblico.

19 - In merito all'Avviso pubblico PAC 2026, quali sono i requisiti richiesti per la figura del curatore?

Tutte le Sezioni dell'Avviso pubblico PAC 2026 prevedono il coinvolgimento di un curatore, interno o esterno al Soggetto proponente, per la realizzazione dei progetti.

L'Avviso pubblico norma circa la partecipazione del curatore come indicato, per le diverse Sezioni, agli articoli 17 c. 8, 21 c. 8, 25 c. 8, 29 c. 4 e in quelli relativi alle spese (artt. 18 c. 3, 22 c. 3, 26 c. 3, 30 c. 3).

La presenza del curatore è finalizzata a garantire quanto indicato tra gli obiettivi principali del PAC 2026 nelle premesse, all'art. 2, c. 3, lett. f): "incentivare buone pratiche nell'ambito della progettazione, programmazione, gestione e cura dell'arte e della creatività contemporanee, in linea con gli standard nazionali e internazionali".

In sede di compilazione della domanda in piattaforma, oltre ai riferimenti anagrafici e ai contatti, si chiede di fornire un profilo sintetico del curatore indicato, che ne evidenzi le esperienze professionali.

20 - In riferimento al quadro economico, le cifre da inserire in ciascuna categoria sono al netto o al lordo dell'IVA e di eventuali altri oneri?

Come si riporta all'art. 4, c. 5 dell'Avviso pubblico: "Le proposte progettuali sono finanziate fino alla misura del 100% (cento per cento) dei costi ammissibili, da intendersi comprensivi degli oneri fiscali dovuti per legge."

21 - Per chi è prevista la stipula di una garanzia fideiussoria?

In caso di assegnazione del contributo, i soggetti beneficiari per i quali è necessaria la stipula della garanzia fideiussoria, ai fini della richiesta di erogazione della prima quota fino al 50% del finanziamento, sono indicati all'art. 9, c. 1, punto I, lett. b) dell'Avviso pubblico. Le tempistiche e le modalità per la presentazione della garanzia fideiussoria sono indicate al successivo comma 2 e ulteriormente specificate al comma 3.

La relativa documentazione da presentare in fase di candidatura, ove prevista, è invece indicata, per le diverse Sezioni, al comma 1, lettera c) degli articoli 19, 23, 27, 31.

22 - In caso di richiesta di erogazione della prima quota dietro presentazione di fidejussione, i costi della fidejussione stessa possono essere inclusi nel finanziamento richiesto?

In caso di richiesta di erogazione della prima quota dietro presentazione di fidejussione, i costi possono essere ricompresi nell'ambito del finanziamento erogato dalla DGCC, ai sensi degli artt. 18, 22, 26, 30, qualora inseriti nel quadro economico (nella macrovoce "Spese amministrative e di gestione").

23 - Quale tipo di attività complementari di valorizzazione e promozione dedicate alle opere da acquisire possono essere previste nei progetti di Ambito 1 (Sezioni I e II) e di Ambito 2 (Sezione III)?

Con riferimento alla Sezione I, l'Avviso pubblico, all'art. 17, cc. 6 e 7, recita: "6. I progetti possono prevedere attività complementari di valorizzazione e promozione dedicate alle opere oggetto di acquisizione. 7. Per i progetti dell'Ambito 1 - Acquisizione, Sezione I possono essere finanziabili solo attività di valorizzazione e promozione destinate alle acquisizioni sostenute dal PAC 2026."

Le eventuali attività di valorizzazione e promozione devono riguardare le acquisizioni sostenute dalla relativa edizione del PAC, che devono comunque costituire l'oggetto principale delle attività stesse e delle relative voci del quadro economico. Come indicato nella piattaforma online di caricamento delle domande, tra le attività di valorizzazione e promozione della/e opera/e oggetto della proposta possono rientrare, a mero titolo esemplificativo: "esposizione e allestimento delle opere; piccola mostra dossier di presentazione o project room; cataloghi o pubblicazioni (solo a fini scientifici e divulgativi per la conoscenza e divulgazione del progetto); convegni o giornate di studi; *talk, public program*, laboratori, attività didattiche, etc."

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 18, c. 3, lett. f) è stabilito un tetto massimo del contributo per eventuali spese di valorizzazione e promozione delle acquisizioni: "fino a un massimo del 25% (venticinque per cento) del finanziamento richiesto."

Quanto sopra riportato si applica, con le dovute differenze chiarite nell'Avviso pubblico, anche alle Sezioni II e III. Si evidenzia che, quanto ai contenuti della proposta e alla relativa congruità economica, sarà la Commissione di valutazione di cui all'art. 7 a decidere nel merito di ogni singolo progetto, come indicato nell'Avviso pubblico.

Qualora siano previste, si raccomanda che, in fase di candidatura, le diverse attività di valorizzazione elencate nell'apposita sezione della piattaforma online siano quelle che fanno effettivamente parte del progetto e trovino corrispondenza anche nelle relative voci di costo del Quadro economico e nel Cronoprogramma.

24 - Il progetto può essere portato a termine in tempi più ridotti o deve essere necessariamente articolato nell'arco dei 12 mesi presenti nel cronoprogramma?

Il progetto, secondo quanto previsto dall'Avviso pubblico, deve essere portato a termine entro 12 mesi, dunque anche in un tempo inferiore. Si rimanda, in merito, agli articoli 17 c. 9, 21 c. 9, 25 c. 9, 29 c. 5 dell'Avviso pubblico.

25 - Le spese relative a eventuali strumenti e presidi di allestimento delle opere, come monitor per opere video, sono da considerarsi fra i costi ammissibili?

Premesso che le spese di acquisto di beni durevoli e qualsiasi spesa considerata d'investimento sono inammissibili, queste si possono prevedere solo se indispensabili alla realizzazione del progetto, salvo i casi in cui si possa ricorrere a service e noleggio di attrezzature e strumentazioni (v. artt. 18, 22, 26, 30 dell'Avviso pubblico). In caso di acquisto di materiali o strumentazioni come presidi di allestimento (a mero titolo di esempio: monitor per opere video, amplificatori per installazioni di sound art, ecc.), questi non devono eccedere i limiti di quanto sia indispensabile al funzionamento, alla fruizione e alla tutela dell'opera ed essere ad essa sola destinati.

Si evidenzia inoltre che, quanto ai contenuti della proposta e alla relativa congruità economica, sarà la Commissione di valutazione di cui all'Art. 7 a decidere nel merito di ogni singolo progetto, come indicato nell'Avviso pubblico.

26 - Poiché il portale bandi è accessibile tramite SPID, è possibile presentare la richiesta per il soggetto proponente attraverso un profilo SPID diverso da quello del legale rappresentante?

Ai sensi dell'art. 6 c. 1 dell'Avviso pubblico PAC 2026, la candidatura deve essere necessariamente trasmessa utilizzando il Portale Bandi della DGCC, piattaforma informatica dedicata al caricamento della domanda. L'utente che effettua l'accesso con SPID alla piattaforma informatica non deve

necessariamente coincidere con il legale rappresentante del Soggetto proponente firmatario della candidatura. A seguito dell'accesso al Portale, potrà essere effettuata la registrazione dell'ente proponente e compilata la candidatura con la proposta progettuale. La proposta dovrà contenere tutta la documentazione prevista per la Sezione prescelta, secondo gli artt. 19, 23, 27 o 31 dell'Avviso. A conclusione, come indicato all'art. 6, c. 2 dell'Avviso, il legale rappresentante del Soggetto proponente dovrà dichiarare, nell'apposito modulo elettronico sottoscritto (Dichiarazione finale ex art. 6 c. 2, come riportata anche agli artt. 19, 23, 27, 31), la veridicità di quanto indicato nella proposta.

Lo SPID è dunque necessario per accedere al portale e per la registrazione del profilo dell'ente e la gestione della pratica. In ogni caso, è la sola domanda di partecipazione a dovere essere necessariamente sottoscritta da parte del legale rappresentante del Soggetto proponente.

27 - Si possono avere indicazioni circa la data presunta di pubblicazione della graduatoria di assegnazione dei contributi?

I tempi di pubblicazione delle graduatorie dipendono dal numero di candidature pervenute e dai lavori della Commissione di valutazione. Le tempistiche variano inoltre da edizione a edizione del programma, anche in relazione ai contenuti e alle procedure previste dal relativo Avviso pubblico.